

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Feldkirch (Austria) il 24 ottobre 2012 — Armin Maletic, Marianne Maletic/lastminute.com GmbH e TUI Österreich GmbH**

(Causa C-478/12)

(2013/C 26/40)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Landesgericht Feldkirch

**Parti**

*Ricorrenti:* Armin Maletic, Marianne Maletic

*Convenuti:* lastminute.com GmbH, TUI Österreich GmbH

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale<sup>(1)</sup>, avente ad oggetto la determinazione della competenza davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore, debba essere interpretato nel senso che, qualora l'altra parte contraente (nella fattispecie l'**agente** di viaggio con sede all'estero) si avvalga di un partner contrattuale (nel caso in esame l'**operatore** turistico ubicato nel territorio nazionale), detto articolo possa applicarsi, relativamente ad azioni intentate nei confronti di entrambe le parti, anche alla parte del contratto avente sede nel territorio nazionale.

<sup>(1)</sup> GU 2001, L 12, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 25 ottobre 2012 — Minister van Financiën/X BV**

(Causa C-480/12)

(2013/C 26/41)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Giudice del rinvio**

Hoge Raad der Nederlanden

**Parti**

*Ricorrente:* Minister van Financiën

*Convenuta:* X BV

**Questioni pregiudiziali**

1) a) Se gli articoli 203 e 204 CDC<sup>(1)</sup>, in combinato disposto con l'articolo 859 (segnatamente il paragrafo 2, lettera c) del regolamento di applicazione<sup>(2)</sup>, debbano essere interpretati nel senso che il (mero) superamento del ter-

mine di transito, stabilito ai sensi dell'articolo 356, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, non fa sorgere un'obbligazione doganale a causa di una sottrazione al [Or. 14] controllo doganale, ai sensi dell'articolo 203 CDC, bensì un'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 204 CDC.

b) Se ai fini di una risposta affermativa alla questione 1.a sia richiesto che gli interessati forniscano alle autorità doganali informazioni relative alle cause del superamento del termine, o per lo meno dichiarino a dette autorità dove si sono trovate le merci nel periodo trascorso tra il termine stabilito ai sensi dell'articolo 356 CDC ed il momento della presentazione effettiva all'ufficio doganale di destinazione.

2) Se la sesta direttiva<sup>(3)</sup>, e segnatamente il suo articolo 7, debbano interpretarsi nel senso che l'IVA diviene esigibile qualora un'obbligazione doganale sorga esclusivamente in forza dell'articolo 204 CDC.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof (Belgio) il 29 ottobre 2012 — Pelckmans Turnhout NV/Walter Van Gestel Balen NV e altri**

(Causa C-483/12)

(2013/C 26/42)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Giudice del rinvio**

Grondwettelijk Hof

**Parti**

*Ricorrente:* Pelckmans Turnhout NV

*Convenuti:* Walter Van Gestel Balen NV, Walter Van Gestel NV, Walter Van Gestel Lifestyle NV, Walter Van Gestel Schoten NV

**Questioni pregiudiziali**

Se il principio di uguaglianza, sancito all'articolo 6, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea e agli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 15 e 16 della menzionata Carta e con gli articoli 34-36, 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad un regime, come quello previsto agli articoli 8, 9, 16 e 17 della legge del 10 novembre 2006 sugli orari di apertura per il commercio, l'artigianato e i servizi, in quanto l'obbligo in essi previsto di introdurre una giornata settimanale di chiusura:

- i) non si applica agli esercenti attività commerciale aventi sedi in stazioni ferroviarie o in sedi di società di trasporto pubblico, nonché alle vendite in aeroporti e zone portuali aperti al traffico internazionale dei passeggeri, e neppure alle vendite in stazioni di rifornimento o sedi situate presso il terreno di autostrade, ma invece si applica a esercenti attività commerciale aventi sede in altri luoghi,
- ii) non si applica agli esercenti attività commerciale attivi nella vendita di prodotti come giornali, riviste, tabacco e articoli da fumo, schede telefoniche e prodotti della Lotteria nazionale, nella vendita di supporti di opere audiovisive e di videogiochi, nella vendita di gelato per il consumo, ma invece si applica a esercenti attività commerciale che offrono prodotti diversi,
- iii) si applica solo al commercio al dettaglio, ovvero a imprese che si rivolgono alle vendite al consumatore, mentre non si applica ad altri esercenti attività commerciale,
- iv) comporta per esercenti attività commerciale che svolgono la loro attività mediante un punto vendita fisico, con contatto diretto con il consumatore, per lo meno una restrizione notevolmente più forte rispetto ai esercenti attività commerciale che esercitano la loro attività mediante un esercizio commerciale online o con eventuali altre modalità di vendita a distanza.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank 's-Gravenhage (Paesi Bassi) il 31 ottobre 2012 — Georgetown University/Octrooicentrum Nederland, operante con il nome NL Octrooicentrum**

(Causa C-484/12)

(2013/C 26/43)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Giudice del rinvio**

Rechtbank 's-Gravenhage

**Parti**

*Ricorrente:* Georgetown University

*Convenuta:* Octrooicentrum Nederland, operante con il nome NL Octrooicentrum

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il regolamento n. 469/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali <sup>(1)</sup>, e segnatamente l'articolo 3, parte iniziale e lettera c), osti a che, in una situazione in cui un brevetto di base in vigore protegge più prodotti, al titolare del brevetto di base sia rilasciato un certificato per ognuno dei prodotti protetti.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, come debba essere interpretato l'articolo 3, parte iniziale e lettera c), del regolamento, nella situazione in cui un brevetto di base in vigore protegga più prodotti e, alla data di domanda di un certificato per uno solo dei prodotti protetti dal brevetto di base (A), sebbene non fossero ancora stati ottenuti certificati per altri prodotti (B, C) protetti dallo stesso brevetto di base, ma, a seguito di domande per tali prodotti (B, C), siano stati rilasciati certificati prima della pronuncia di una decisione sulla domanda di certificato per il primo prodotto (A).
- 3) Se, ai fini della risposta alla questione che precede, sia rilevante se la domanda per uno dei prodotti protetti dal brevetto di base (A) sia stata presentata alla stessa data delle domande per altri prodotti (B, C) protetti dallo stesso brevetto di base.
- 4) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se possa essere rilasciato un certificato per un prodotto protetto da un brevetto di base in vigore, se in precedenza è già stato rilasciato un certificato per un altro prodotto protetto dallo stesso brevetto di base, ma il richiedente rinuncia a quest'ultimo certificato al fine di poter ottenere un nuovo certificato in forza dello stesso brevetto di base.
- 5) Se, qualora ai fini della risposta alla questione che precede sia rilevante che la rinuncia abbia efficacia retroattiva, la questione dell'eventuale efficacia retroattiva della rinuncia sia disciplinata dall'articolo 14, parte iniziale e lettera b), del regolamento o dal diritto nazionale. Ove detta questione sia disciplinata dall'articolo 14, parte iniziale e lettera b), del regolamento, se la menzionata disposizione debba essere intesa nel senso che la rinuncia ha effetto retroattivo.

<sup>(1)</sup> GU L 152, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 31 ottobre 2012 — Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer/Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie**

(Causa C-485/12)

(2013/C 26/44)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Giudice del rinvio**

College van Beroep voor het Bedrijfsleven